SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1990, n. 40.

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;»;

b) nel comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;»;

c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.»;

d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

e) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-*bis* dell'articolo 25.»;

f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* alla abitazione delle persone effettivamente addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;»;

g) nel comma 2 dell'articolo 67, le parole da: «*Gazzetta Ufficiale*» a: «primo esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «*Gazzetta Ufficiale*. Nell'ipotesi di beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio, anche se già utilizzati da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento che il soggetto utilizzatore può dedurre si determinano in dodicesimi in relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in funzione del bene e la data di chiusura del periodo d'imposta.»;

h) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti. Nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due succesivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto.»;

i) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata

minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.».

2. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria vicimore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.».

3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.

5. Le costruzioni indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera *f)* del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

6. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente lettera: «*c)* i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87.»;

b) nel comma 2 dell'articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *c)*.»;

c) nel comma 1 dell'articolo 95 le parole «da 52 a 78» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 a 77».

2. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988.

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis)* per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto sulle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.

3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in proprietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, da parte di cooperative e loro consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile.

4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile.

5. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore

6. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

7. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 1990 fino al 31 dicembre 1992.

8. La forfetizzazione della resa di cui all'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento.

Art. 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.»;

b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.»;

c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'articolo 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.».

2. Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1989 è fissato al 12 marzo 1990.

Art. 5.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.»;

b) nell'articolo 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se il valore della controversia non supera lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza.»;

c) nell'articolo 27, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19.».

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento del tributo o del maggior tributo accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.

3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche la indicazione della facoltà ivi prevista.

4. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire dieci milioni possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 90 per cento del tributo ancora controverso e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4 gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi.

6. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.

7. Oltre le somme indicate dall'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, devono essere, rispettivamente, pagate od iscritte a ruolo anche quelle riguardanti i relativi interessi.

8. Le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate o iscritte a ruolo, in via provvisoria, dopo le decisioni delle commissioni tributarie assoggettate ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi a cui si riferiscono.

9. Sulle soprattasse e sulle pene pecuniarie di cui al comma 8 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

Art. 6.

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in locali aperti al pubblico o in mercati.»;

b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.».

2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: «Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere».

3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989, al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.

6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b)* del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

Art. 7.

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono

stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonché le pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.

3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine predetto è anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento mediante delega a soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.».

3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno

stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal 1° gennaio 1990.

5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare è inferiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.

6. L'effetto delle disposizioni del comma 3-*bis* dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

8. Gli oneri indicati alle lettere *b), c), d), i)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera *d)* per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

9. I versamenti delle imposte sul reddito, anche a titolo di acconto, nonché i versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, scadenti il 30 novembre 1989 si considerano tempestivamente eseguiti se effettuati entro il 5 dicembre 1989.

10. Le comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari previste dall'articolo 7, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, relativamente ai soggetti possessori di titoli o titolari di diritti reali sui titoli stessi sui quali nell'anno 1989 sono stati pagati gli utili, possono essere effettuate entro il 10 marzo 1990.

Art. 9.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere *E)*, punto 1), *D)*, punto 3), *F)*, punto 1), e *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il «Jet Fuel JP/4» gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonché ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.

2. Sono abrogate le disposizione della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e della legge 4 marzo 1989, n. 76.

3. Le lettere G), H) e M) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 5.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 5.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento kg. 5.500 (1);

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento kg:

a) densi 5.500
b) semifluidi 17.832
c) fluidi 20.298
d) fluidissimi. 52.362
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento 2.000

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 5.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 5.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento kg 5.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi.

aliquota per cento kg 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento kg 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento kg 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi;

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento kg 5.500 (1);».

4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'uno per cento, dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.

---

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

Art. 10.

1. È istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente.

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

Art. 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;

b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;

e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.».

2. Le nuove misure delle aliquote di cui alla lettere *b*), *d*) ed *e*), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.

Art. 12.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, esclusa la lettera *g)*, 2 e 3, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia, per il periodo di imposta relativo a tale dichiarazione e per quello successivo, il limite di cui alla lettera *c)* dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato rispettivamente della meta e di un terzo se gli oneri indicati nella predetta lettera *c)* dipendono da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, e dell'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38-*bis* del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso ma non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze.*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1990.

Aumento del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di primo grado di Roma, Napoli e Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 386, con il quale si è proceduto alla determinazione del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di primo grado;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di primo grado di Roma, Napoli e Bologna;

Sulla proposta del Ministro delle finanze e di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle sezioni della commissione tributaria di primo grado di Roma è elevato da trenta a quarantadue.

Art. 2.

Il numero delle sezioni della commissione tributaria di primo grado di Napoli è elevato da venti a trenta.

Art. 3.

Il numero delle sezioni della commissione tributaria di primo grado di Bologna è elevato da dieci a venti.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in L. 2.000.000.000 annui, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul cap. 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1990, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1990

COSSIGA

FORMICA, *Ministro delle finanze*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1990
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 285

90A1009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un geometra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 27 luglio 1989, n. 4286, del comune di Casalfiumanese (Bologna), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un geometra (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso indetto con delibera consiliare n. 122 del 31 ottobre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Casalfiumanese (Bologna) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Casalfiumanese (Bologna);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Casalfiumanese (Bologna) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un geometra (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso indetto con delibera consiliare n. 122 del 31 ottobre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 393

90A0990

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Bordighera ad assumere un funzionario amministrativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 28 febbraio 1989, n. 4122, del comune di Bordighera (Imperia), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un funzionario amministrativo (settima qualifica funzionale), vincitore del pubblico concorso bandito con deliberazione consiliare n. 334 del 18 febbraio 1986;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica il comune di Bordighera (Imperia) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Bordighera (Imperia);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Bordighera (Imperia) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un funzionario amministrativo (settima qualifica funzionale), vincitore del pubblico concorso bandito con deliberazione consiliare n. 334 del 18 febbraio 1986.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 392

90A0991

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Cosio Valtellino ad assumere un operaio esecutore e un applicato esecutore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 20 settembre 1989, n. 6478, del comune di Cosio Valtellino (Sondrio), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un operaio esecutore (quarta qualifica funzionale) e un applicato esecutore (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica il comune di Cosio Valtellino (Sondrio) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Cosio Valtellino (Sondrio);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Cosio Valtellino (Sondrio) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un operaio esecutore (quarta qualifica funzionale) e un applicato esecutore (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 383

90A0992

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Rapolano Terme ad assumere un istruttore tecnico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 7 novembre 1989, n. 10260, del comune di Rapolano Terme (Siena), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un istruttore tecnico (sesta qualifica funzionale) vincitore del relativo concorso;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica il comune di Rapolano Terme (Siena) ha avviato il processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Rapolano Terme (Siena);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Rapolano Terme (Siena) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un istruttore tecnico (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso la cui graduatoria è stata approvata con delibera n. 149 del 15 luglio 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 384

90A0993

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Fiano ad assumere un bidello.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 15 marzo 1989, n. 889, del comune di Fiano (Torino), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un bidello (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Fiano (Torino) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Fiano (Torino);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Fiano (Torino) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un bidello (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 395

90A0995

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un assistente istruttore amministrativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota dell'8 novembre 1989, n. 18987, del comune di Castel San Pietro Terme (Bologna), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un assistente istruttore amministrativo (settima qualifica funzionale) vincitore del concorso approvato con delibera n. 288 del 18 settembre 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Castel San Pietro Terme (Bologna);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un assistente istruttore amministrativo (settima qualifica funzionale) vincitore del concorso approvato con delibera n. 288 del 18 settembre 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 394

90A0994

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 571596 in data 28 dicembre 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, con godimento 1° gennaio 1990, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, interamente sottoscritti;

Visto il proprio decreto n. 192001 in data 5 gennaio 1990, con cui è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1990, di cui al decreto ministeriale n. 571596 del 28 dicembre 1989 citato nelle premesse, per un ammontare massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° febbraio 1990 e termineranno il successivo giorno 2, salvo chiusura anticipata e conseguente riparto.

I sottoscrittori dovranno corrispondere i dietimi di interesse dal 1° gennaio 1990 al giorno dell'effettiva sottoscrizione.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 136.995.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 28 dicembre 1989, fatta eccezione per il versamento dell'importo e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia entro il 28 febbraio 1990 con un bonifico di tre giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1990
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 127

90A1012

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1989.

Istituzione di una sezione doganale e di un centro di raccolta e smistamento merci destinati a funzionare presso il magazzino generale in S. Pietro Mosezzo della società Magazzini generali novaresi S.r.l.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Visti gli articoli 14 e 15 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, relativo al regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1983 con il quale la ditta richiedente è stata autorizzata ad istituire e gestire in S. Pietro Mosezzo (Novara) un magazzino generale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze della S.r.l. Magazzini generali novaresi volte ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale e di un centro di raccolta e di smistamento di merci presso i propri magazzini generali, siti in S. Pietro Mosezzo (Novara), rispettivamente ai sensi degli articoli 9, ultimo comma, e 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Ravvisata l'opportunità di adeguare il servizio doganale alle crescenti esigenze dei traffici internazionali esistenti nella zona di Novara;

Decreta:

Art. 1.

È istituita una sezione doganale denominata «S. Pietro Mosezzo», destinata a funzionare presso i magazzini generali della S.r.l. Magazzini generali novaresi siti in S. Pietro Mosezzo (Novara), con possibilità di eseguire, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, soltanto operazioni di introduzione e di estrazione dal magazzino stesso.

Art. 2.

La S.r.l. Magazzini generali novaresi, è, altresì, autorizzata ad istituire e gestire presso i propri impianti di S. Pietro Mosezzo un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali ai sensi dell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Le esigenze doganali del predetto Centro di raccolta saranno assicurate dalla sezione doganale «S. Pietro Mosezzo», istituita con l'art. 1 del presente decreto ed operante presso i magazzini generali della S.r.l. Magazzini generali novaresi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* DE LUCA

90A1013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 novembre 1989.

Versamento al Fondo di previdenza autoferrotranvieri dell'importo del valore tecnico delle mensilità di pensione del personale esodato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 luglio 1988, n. 270, concernente «Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-87, agevolazione dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure»;

Considerato che con l'art. 3, comma 7, della citata legge n. 270 del 1988, si dispone che il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto dell'importo del valore tecnico delle mensilità di pensione, da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, venga effettuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che con lettera n. 13/7174/PM del 27 luglio 1989, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il valore tecnico delle mensilità di pensione da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo;

Decreta:

L'importo da versare al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stabilito per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in lire 200 miliardi.

Per l'anno 1988 il predetto versamento farà carico alle disponibilità in conto residui del cap. 3653 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per l'anno 1989 allo stanziamento iscritto per l'anno stesso sul medesimo cap. 3653.

Il presente decreto è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

Registrato alla Corte dei conti; addì 2 febbraio 1990
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 197

90A1011

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 gennaio 1990.

Termini di utilizzo delle valute accreditate nei conti valutari.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERNTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1989, concernente disposizioni in materia valutaria;

Ritenuta l'opportunità di modificare il termine di utilizzo delle valute accreditate nei conti valutari;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Conti valutari*). — 1) I conti valutari sono conti aperti ai residenti presso le banche abilitate per il regolamento in valuta delle operazioni consentite.

2) Le singole partite dei conti valutari possono essere utilizzate senza limiti di scadenza nel caso in cui si tratti di valute di diretta acquisizione mentre devono essere utilizzate entro il centoventesimo giorno successivo a quello dell'accreditamento nel caso in cui si tratti di valute di giro.

3) Costituiscono valute di diretta acquisizione quelle derivanti da:

a) trasferimenti da parte di non residenti, per operazioni valutarie;

b) regolamenti in valuta consentiti tra residenti;

c) conversioni in valuta di lire precedentemente ricevute da non residenti;

d) finanziamenti ricevuti, diversi da quelli di cui alla successiva lettera *e)* del successivo comma 4. Nel caso di finanziamento non collegato ad operazioni con l'estero, il rimborso dello stesso con valuta acquistata contro lire non può aver luogo prima della negoziazione della valuta ottenuta con il finanziamento medesimo.

4) Costituiscono valute di giro quelle derivanti da:

e) finanziamenti ottenuti da banche abilitate per effettuare regolamenti in favore di non residenti ovvero, quando consentito, in favore di residenti;

f) acquisto di valuta contro lire effettuato con soggetti abilitati. La valuta così acquistata può essere ceduta contro lire solo in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accreditamento e quello di acquisto. La suddetta procedura non si applica a partite di importo non superiore al controvalore di L. 2.500.000, per le quali, in caso di mancato utilizzo, la cessione contro lire deve essere effettuata sul mercato ai cambi correnti.

5) La valuta derivante da arbitraggio mantiene la caratteristica della valuta originaria ai fini dell'utilizzo e dei relativi termini.

6) La valuta restituita dall'estero a seguito del mancato perfezionamento dell'operazione o per ripetizione di indebito deve essere accreditata in conto valutario con caratteristica di valuta di giro.

7) Le società controllanti altre società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile possono intrattenere conti valutari denominati "cumulativi" la cui movimentazione è inoltre disciplinata dalle norme seguenti:

a) i conti sono intestati alla controllante anche quando gli importi accreditati sono di competenza di società controllata;

b) gli utilizzi possono essere disposti dal titolare anche in nome e per conto delle società controllate;

c) possono essere intestatarie del conto le società controllate che svolgono funzioni di carattere finanziario nell'interesse del gruppo».

Art. 2.

I conti valutari di diretta acquisizione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono senza limiti di scadenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 gennaio 1990

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A1030

DECRETO 19 gennaio 1990.

Scadenza dei titoli di credito di natura obbligazionaria.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1989, concernente disposizioni in materia valutaria;

Ritenuta l'opportunità di consentire ai residenti di negoziare i titoli di natura obbligazionaria, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU, indipendentemente dai relativi termini di scadenza;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, è sostituito dal seguente:

Art. 3 *(Valute estere).* — 1. I titoli di credito di natura obbligazionaria e i valori mobiliari similari, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU, sono valute estere il giorno in cui giungono a scadenza.

2. Sono valute estere di conto valutario le seguenti: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU, marco finlandese, dracma greca e dollaro australiano.

3. I biglietti di banca e di Stato nelle valute di cui al precedente comma non sono valute di conto valutario qualora nel Paese di emissione non siano accreditabili in conti dell'estero e non siano convertibili in altra valuta di conto valutario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 gennaio 1990

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A1031

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 gennaio 1990.

Autorizzazione ad impiegare, fino al 31 dicembre 1990, l'aggettivo «puro» per l'«olio di oliva», di cui al punto 3 dell'allegato del regolamento CEE n. 136/66, destinato all'esportazione verso i Paesi terzi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore delle materie grasse di origine vegetale;

Visto il regolamento CEE n. 1915/87 del 2 luglio 1987, che modifica il regolamento CEE n. 136/66 ed in particolare l'art. 35 di detto regolamento CEE n. 136/66, paragrafo 3, secondo trattino, con il quale si dispone che, durante il periodo che scade il 31 dicembre 1989, gli Stati membri, possono autorizzare, per l'olio di oliva destinato all'esportazione, l'impiego dei termini «olio d'oliva puro»;

Visto il regolamento CEE n. 3778/89 del Consiglio dell'11 dicembre 1989 ed in particolare l'art. 2 recante disposizioni derogative alle denominazioni dell'olio di oliva destinato all'esportazione di cui al suddetto art. 35, paragrafo 3, secondo trattino;

Visto il decreto interministeriale, n. 509, del 31 ottobre 1987 ed in particolare l'art. 2 relativo all'applicazione del citato art. 35, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento CEE n. 136/66, così come modificato dal regolamento CEE n. 1915/87;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 3778/89 del Consiglio dell'11 dicembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3778/89 del Consiglio dell'11 dicembre 1989 ed in deroga all'art. 35, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento CEE n. 136/66, viene autorizzato l'impiego dell'espressione «olio di oliva puro» per l'olio di oliva destinato all'esportazione verso i Paesi terzi, di cui al punto 3 dell'allegato di detto regolamento, per un periodo limitato al 31 dicembre 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A1010

DECRETO 7 febbraio 1990.

Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971, che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede altresì la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad Enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1972 con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette, (ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, è stato delegato al controllo ed alla certificazione dei prodotti sementieri;

Considerato che l'art. 41 dell'indicata legge n. 1096/1971 e l'art. 2 della predetta legge n. 195/1976 stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;

Visti i propri decreti in data 18 dicembre 1979, 16 aprile 1980, 3 maggio 1982, 16 maggio 1985 e 16 giugno 1986, con i quali vennero stabilite le tariffe dei compensi dovuti per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie;

Viste le proposte formulate dall'Ente nazionale delle sementi elette volte ad un aggiornamento delle tariffe stabilite con i sopraindicati decreti per renderle corrispondenti al costo di servizio;

Considerato che la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 19 dicembre 1989 ha espresso parere favorevole alla revisione delle tariffe per il controllo, la certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri nella misura proposta dall'Ente nazionale delle sementi elette;

Ravvisata pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, la necessità di apportare gli adeguamenti alle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri, in vigore dal 16 giugno 1986, proposti dall'Ente nazionale delle sementi elette di Milano;

A termini dell'art. 41 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri, sono stabilite come da allegate tabelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1990

Il Ministro: MANNINO

TABELLA DELLE TARIFFE DEI COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO CERTIFICAZIONE E CARTELLINATURA DEI PRODOTTI SEMENTIERI

I - *Prodotti sementieri di generi e specie che, ai sensi dell'art. 38 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, non possono essere commercializzati se non appartengono alle categorie «di base» e «certificata».*

N. d'ordine	Generi e specie	Ispezioni alle colture L./ha	Controllo e cartellinatura sementi per seme condizionato (1) L./q.le
1	Frumento e cereali minori	5.425 (minimo L. 15.400 per azienda agricola)	545
2	Riso.	9.240 (minimo L. 23.410 per azienda agricola)	700
3	Mais e girasole (ibridi)	38.500 (minimo L 38.500 per azienda agricola)	1.390
4	Barbabietola da zucchero e da foraggio	vivai: L. 23.410 per vivaio (minimo L. 77.000 per richiedente). Piante porta seme: L. 7.700 (minimo L. 30.800 per azienda agricola)	2.345 2.160 (seme condizionato in natura) 465 (per confezione di 100.000 semi)
5	Patata.	12.320 anche per frazione di ettaro (minimo L. 12.320 per azienda agricola)	465 310 (anche nel caso di esito negativo del precontrollo dei lotti) con un minimo di L. 77.000 per campione esaminato
6	Medica e trifogli (escluso trifoglio ladino)	7.700 (minimo L 15.400 per azienda agricola)	7.700
7	Trifoglio ladino	7.700 (minimo L 15.400 per azienda agricola)	13.860
8	Pisello da foraggio favino e veccia	5.425 (minimo L. 15.400 per azienda agricola)	925
9	Graminacee foraggere.	9.240 (minimo L. 15.400 per azienda agricola)	7.700
10	Brassicacee foraggere e oleaginose, cartamo	9.240 (minimo L. 15.400 per azienda agricola)	1.540
11	Canapa, cotone, lino, girasole, soia e papavero	9.240 (minimo L. 15.400 per azienda agricola)	1.235

II - *Sementi di generi e specie che ai sensi dell'art. 38 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, possono essere commercializzate come sementi della categoria «commerciale» e come tali certificate.*

Generi e specie	Controllo e cartellinatura delle sementi (1) L./q.le di seme condizionato
Sementi di dimensioni uguali o superiori al frumento	1.235
Sementi di dimensioni inferiori al frumento	3.080

III - *Miscugli di sementi conformi alle norme di commercializzazione.*

Generi e specie	Controllo e cartellinatura delle sementi (1) L./q.le di seme condizionato
Miscugli per erbaio.	1.390
Miscugli per prato polifita.	3.080

---

(1) Le tariffe indicate si intendono applicabili a lotti di sementi costituiti da confezioni di peso unitario minimo di kg 50.

Per lotti costituiti da confezioni di peso unitario inferiore a kg 50 sono dovute, in aggiunta alla tariffa indicata per quintale, L. 78 per ogni imballaggio.

Per le confezioni di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, sono dovute L. 78 per imballaggio e L. 50 per i piccoli imballaggi CEE e CEE/B.

Per il riconfezionamento ufficiale di lotti già in precedenza certificati, si applicano le tariffe previste per il controllo e la cartellinatura delle sementi.

I cartellini richiesti in soprannumero e non applicati alle confezioni sono addebitati al produttore in ragione di L. 78 cadauno e di L. 50 per i piccoli imballaggi CEE e CEE/B.

TABELLA DELLE TARIFFE DEI COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI DI SPECIE ORTIVE.

A) *Sementi delle categorie «Pre-base», base e «certificate»*

Ispezioni alle colture portaseme	L. 23.410 per ettaro (minimo L. 23.410 per azienda agraria)
Ispezione vivai	L. 13.860 per vivaio (minimo L. 54.210 per richiedente)
Controllo delle sementi e cartellinatura delle relative confezioni	L. 6.160/q.le di seme condizionato più L. 78 per ciascuna etichetta rilasciata
Controllo a posteriori in campo	L. 77.000 per parcella

B) *Sementi della categoria «Standard»*

Rimborso forfettario spese ispezione presso i responsabili dell'apposizione dei cartellini	L. 92.400
Rimborso forfettario spese per eventuali successive ispezioni che si rendessero necessarie	L. 77.000
Controllo a posteriori in campo	L. 77.000 per parcella
Analisi di laboratorio:	
purezza	L. 13.555
germinabilità	L. 12.320
ricerca semi estranei	L. 9.860 per una sola specie L. 14.170 per tutte le specie

90A0997

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 16 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di ingegneria in data 23 giugno 1986 dal consiglio di amministrazione in data 21 ottobre 1986 e dal senato accademico in data 13 novembre 1986;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 gennaio 1986;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 573 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in sistemi elettronici integrati:

Scuola di specializzazione in sistemi elettronici integrati

Art. 574. — È istituita la scuola di specializzazione in sistemi elettronici integrati presso l'Università di Genova.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della progettazione di sistemi VLSI.

La scuola rilascia il titolo di specialista in sistemi VLSI.

Art. 575. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede trecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 576. — Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria, il dipartimento di ingegneria biofisica ed elettronica e il dipartimento di informatica, sistemistica e telematica.

Art. 577. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria e quelli del corso di laurea in fisica della facoltà di scienze.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 578. — Le materie di insegnamento sono annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali equivalgono ad uno annuale. Il consiglio della scuola stabilisce gli insegnamenti di ogni anno di corso, in numero equivalente a sei annuali.

Gli insegnamenti obbligatori del primo anno di corso sono:

microelettronica;

progetti di componenti e circuiti integrati;

sistemi a microprocessore (semestrale).

Gli insegnamenti obbligatori del secondo anno di corso sono:

macchine multiprocessore;

progetto con l'ausilio del calcolatore.

Gli insegnamenti opzionali sono:

algoritmi e architetture VLSI (semestrale);

architetture di elaboratori;

automazione di strumentazione (semestrale);

basi di dati e di conoscenze;

circuiti integrati analogici (semestrali);

meccanismi di guasto e affidabilità;

sistemi integrati di strumenti CAD;

sistemi operativi e linguaggi di programmazione;

sistemi VLSI per telecomunicazioni (semestrale);

tecniche di sviluppo del software (semestrale);

elettronica molecolare (semestrale);

tecniche VLSI per elaborazione di segnali e immagini (semestrale);

sistemi esperti per il progetto VLSI (semestrale);

modellistica di dispositivi micrometrici (semestrale).

Tutti gli insegnamenti sono afferenti alla facoltà di ingegneria.

Art. 579. — Gli insegnamenti di cui all'art. 578 sono integrati da attività pratiche di progettazione, realizzazione, prova e valutazione di sistemi elettronici, coordinate da docenti designati dal consiglio della scuola.

La frequenza delle attività didattiche e pratiche viene accertata dai docenti ad esse preposti. Quando la frequenza risulta non inferiore ai 3/4 dell'attività globale prevista, all'allievo viene rilasciato un attestato di frequenza, necessario per sostenere gli esami annuali e l'esame finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 16 novembre 1989

Il rettore: BELTRAMETTI

90A1015

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo firmato a Vienna il 25 novembre 1987 che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Vienna il 29 giugno 1981.

Il giorno 1° febbraio 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del Protocollo firmato a Vienna il 25 novembre 1987 che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Vienna il 29 giugno 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 16 ottobre 1989, n. 365, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1989, supplemento ordinario n. 84.

In conformità alla clausola relativa, il protocollo entrerà in vigore il 1° maggio 1990.

90A1018

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987.

Il giorno 3 gennaio 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Venezuela, firmata a Caracas il 24 novembre 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 settembre 1989, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1989.

In conformità all'art. 4, la convenzione è entrata in vigore il giorno 3 gennaio 1990.

90A1019

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti».

Il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989.

90A1035

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 29 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Villa Fiorita» a r.l., con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 13 luglio 1970, rep. 13237, reg. soc. 1236, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «La Valle» a r.l., con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 30 novembre 1973, rep. 22363/23084, reg. soc. 1427, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Parva Domus» a r.l., con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 10 gennaio 1959, rep. 13863, reg. soc. 827, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Il Sole» a r.l., con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 19 marzo 1979, rep. 37493, reg. soc. 1896, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «L'Avvenire» a r.l., con sede in Nuallao (Nuoro), costituita per rogito La Mendola in data 24 marzo 1980, rep. 4802, reg. soc. 9248, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovani e anziani - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nurri (Nuoro), costituita per rogito Anni in data 11 settembre 1985, rep. 31317, reg. soc. 14955, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Graniti rosa» a r.l., con sede in Onifai (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 19 luglio 1972, rep. 12799, reg. soc. 612, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Viticultori - Onifaese a r.l.», con sede in Onifai (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 22 dicembre 1973, rep. 19648, reg. soc. 699, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gonare edile III a r.l.», con sede in Onari (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 27 dicembre 1977, rep. 37554, reg. soc. 948, tribunale di Nuoro;

società cooperativa mista «La Comune a r.l.», con sede in Orosei (Nuoro), costituita per rogito Malinconico in data 22 aprile 1978, rep. 69, reg. soc. 984, tribunale di Nuoro;

società cooperativa pesca «Cooperativa pescatori Co.Pe.D.O. - società cooperativa a r.l.», con sede in Orosei (Nuoro), costituita per rogito Becchetti in data 2 febbraio 1984, rep. 1590, reg. soc. 1406, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sarda Cooperativa a r.l.», con sede in Orosei (Nuoro), costituita per rogito Giuliani in data 25 febbraio 1976, rep. 1816, reg. soc. 824, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «San Giorgio» a r.l., con sede in Osini (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 5 maggio 1954, rep. 10449, reg. soc. 121, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sa Pranedda» a r.l., con sede in Ottana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 29 marzo 1979, rep. 125910, reg. soc. 1261, tribunale di Nuoro;

società cooperativa mista «La Talpa» a r.l., con sede in Ovodda (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 6 ottobre 1978, rep. 41262, reg. soc. 987, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Unione Pastori Ovoddese» a r.l., con sede in Ovodda (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 17 novembre 1973, rep. 19244, reg. soc. 697, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro e progresso» a r.l., con sede in Ovadda (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 4 aprile 1973, rep. 15710, reg. soc. 633, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Ortofrutticola Posada» a r.l., con sede in Posada (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 26 maggio 1969, rep. 79870, reg. soc. 523, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Allevatori» a r.l., con sede in Sindia (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 25 marzo 1966, rep. 3018, reg. soc. 1042, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «S. Isidoro a r.l.», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito Giuliani in data 8 gennaio 1976, rep. 1658, reg. soc. 807, tribunale di Nuoro;

società cooperativa edilizia «Edil Beato Paolo 76» a r.l., con sede in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito Giuliani in data 12 febbraio 1976, rep. 1773, reg. soc. 822, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Unipro» a r.l., con sede in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito Giuliani in data 1° aprile 1976, rep. 1884, reg. soc. 826, tribunale di Nuoro;

società cooperativa mista «Autotrasportatori - So. Co.Te - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tertenia (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 4 giugno 1976, rep. 10738, reg. soc. 299, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Valquirra» a r.l., con sede in Tertenia (Nuoro), costituita per rogito Contu in data 7 ottobre 1961, rep. 31760, reg. soc. 72340, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Quirra a r.l.», con sede in Tertenia (Nuoro), costituita per rogito Cuomo in data 14 novembre 1977, rep. 229, reg. soc. 372, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fra lavoratori manuali di Tortoli a r.l.», con sede in Tortoli (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 15 marzo 1951, rep. 8448, reg. soc. 114, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di pesca «La Provvida a r.l.», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 23 giugno 1960, rep. 14417, reg. soc. 146, tribunale di Lanusei;

società cooperativa mista «Sa Fogi a r.l.», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 13 luglio 1978, rep. 18825, reg. soc. 387, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Splendida Ogliastra a r.l.», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Cappellini in data 4 giugno 1981, rep. 670, reg. soc. 441, tribunale di Lanusei;

società cooperativa edilizia «Rinascita - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ulassai (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 31 ottobre 1978, rep. 19641/3625, reg. soc. 396, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro San Quirico» a r.l., con sede in Oristano costituita per rogito Davino in data 30 giugno 1980, rep. 84675, reg. soc. 2043, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gestione servizi sociali e turistici - G.E.S.S.T.» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Passino in data 11 febbraio 1985, rep. 106296, reg. soc. 2895, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Oricorali - Società cooperativa a r.l.», con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 18 ottobre 1984, rep. 104312, reg. soc. 2803, tribunale di Oristano;

società cooperativa di consumo «C.T.M. - Cooperativa turismo di Massa» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 2 febbraio 1978, rep. 74547, reg. soc. 1784, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «S'ilixi» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Anni in data 8 luglio 1980, rep. 17042, reg. soc. 2049, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa oristanese turismo - Co.Or.Tur.» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 9 gennaio 1978, rep. 74302, reg. soc. 1761, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Primavera» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 19 aprile 1984, rep. 101576, reg. soc. 2619, tribunale di Oristano;

società cooperativa di consumo «Coarco - Cooperativa arborense consumo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 23 gennaio 1980, rep. 82379, reg. soc. 1988, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Image video computer» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 23 novembre 1984, rep. 105185, reg. soc. 2796, tribunale di Oristano;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Gulliver» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Giannetti in data 11 maggio 1979, rep. 241, reg. soc. 1931, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Dimensione anziano» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 9 febbraio 1979, rep. 78515, reg. soc. 1889, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Brigadiere CC. Giacomino Spanu - medaglia d'oro » a r.l., con sede in Abbasanta (Oristano), costituita per rogito Mura in data 6 maggio 1978, rep. 51152, reg. soc. 1801, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sant'Isidoro» a r.l., con sede in Allai (Oristano), costituita per rogito Davino in data 1° settembre 1983, rep. 98257, reg. soc. 2491, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Su Partarigau» a r.l., con sede in Ardauli (Oristano), costituita per rogito Davino in data 27 marzo 1980, rep. 83128, reg. soc. 2006, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil casa» a r.l., con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito Davino in data 13 marzo 1985, rep. 107640, reg. soc. 2907, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Nove Settembre» a r.l., con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito Mura in data 19 settembre 1978, rep. 52157, reg. soc. 1845, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile Montiferru Cuglieri - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cuglieri (Oristano), costituita per rogito Davino in data 25 gennaio 1978, rep. 74480, reg. soc. 1772, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Su Nuraghe» a r.l., con sede in Cuglieri (Oristano), costituita per rogito Giannetti in data 24 febbraio 1979, rep. 65, reg. soc. 1888, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «San Giorgio» a r.l., con sede in Milis (Oristano), costituita per rogito Davino in data 18 novembre 1977, rep. 73511, reg. soc. 1745, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Buon Cammino» a r.l., con sede in Milis (Oristano), costituita per rogito Davino in data 20 marzo 1974, rep. 62457, reg. soc. 1420, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edile Campidano» a r.l., con sede in Ollastra Simaxis (Oristano), costituita per rogito Davino in data 17 dicembre 1977, rep. 73852, reg. soc. 1777, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Tirso» a r.l., con sede in Paulilatino (Oristano), costituita per rogito Davino in data 31 marzo 1976, rep. 68658, reg. soc. 1600, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gemini 3» a r.l., con sede in Santa Giusta (Oristano), costituita per rogito Davino in data 4 giugno 1981, rep. 88700, reg. soc. 2160, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Hyadis» a r.l., con sede in Santa Giusta (Oristano), costituita per rogito Davino in data 26 aprile 1985, rep. 109071, reg. soc. 2980, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Su Suerzu» a r.l., con sede in Seneghe (Oristano), costituita per rogito Giannetti in data 8 novembre 1985, rep. 112000, reg. soc. 3201, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «San Crispo Villaurbana - Società cooperativa r.l.»., con sede in Villaurbana (Oristano), costituita per rogito Passino in data 7 luglio 1975, rep. 62915, reg. soc. 1531, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società sportiva materana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 20 novembre 1984, rep. 4857 reg. soc. 2680, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Firmius - Snals - a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 12 aprile 1979, rep. 61452, reg. soc. 1499, tribunale di Matera;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di servizi Serra Rifusa» a r.l., con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 21 marzo 1980, rep. 62861, reg. soc. 1655, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio meridionale lavori - Società cooperativa a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Morano in data 11 novembre 1982, rep. 1750, reg. soc. 2246, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «La Sirena a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 8 giugno 1971, rep. 47301, reg. soc. 53/71, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Epidauro a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 16 febbraio 1979, rep. 115540, reg. soc. 1445, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa operai materani a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 19 aprile 1983, rep. 143130, reg. soc. 2322, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Valpolicella a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Morano in data 23 luglio 1981, rep. 855, reg. soc. 1933, tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Cooperativa XXI Settembre a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 5 novembre 1979, rep. 10135, reg. soc. 1553, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Domus M.C.L. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 27 maggio 1982, rep. 1811, reg. soc. 2148, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Viola a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Mobilio in data 23 maggio 1973, rep. 22760, reg. soc. 50/73, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «22 Gennaio a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 6 febbraio 1979, rep. 8373, reg. soc. 1426, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Comunale 83 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 24 marzo 1984, rep. 2703, reg. soc. 2312, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Lucania Prima a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Parisi in data 10 maggio 1971, rep. 373661, reg. soc. 63/71, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Oasi Verde a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 24 marzo 1978, rep. 6513, reg. soc. 1320, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Kinesis - S.r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 3 ottobre 1981, rep. 15278, reg. soc. 1958, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Sanità - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 4 giugno 1980, rep. 11927, reg. soc. 1696, tribunale di Matera;

società cooperativa «Consorzio provinciale allevatori - Co.Pr.Al. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 5 aprile 1968, rep. 57334, reg. soc. 20/68;

società cooperativa edilizia «Beni culturali a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Disabato in data 10 febbraio 1981, rep. 5299, reg. soc. 1805, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.T.E.M. - Cooperativa irsinese trattoristi e meccanici» a r.l., con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Barile in data 2 dicembre 1959, rep. 6546, reg. soc. 18/59, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Irsina radio studio coop.» a r.l., con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Casino in data 20 marzo 1984, rep. 6483, reg. soc. 1322, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Irsinese umanità coop.» a r.l., con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Casino in data 19 gennaio 1985, rep. 22533, reg. soc. 2739, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Caveosana - Società coop. a r.l.», con sede in Montescaglioso (Matera), costituita per rogito Cerasi in data 27 dicembre 1973, rep. 1393, reg. soc. 16/74, tribunale di Matera;

società cooperativa «Co.Mar.Pi. - Cooperativa Marconia Pisticci a r.l.», con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Laporta in data 11 aprile 1979, rep. 15410, reg. soc. 1487, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Marina a r.l.», con sede in Policoro (Matera), costituita per rogito Ricciardulli in data 4 ottobre 1969, rep. 19523, reg. soc. 32/69, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «La Montagnola a r.l.», con sede in Salandra (Matera), costituita per rogito Casino in data 9 marzo 1979, rep. 8647, reg. soc. 1455, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Pescogrosso a r.l.», con sede in Tursi (Matera), costituita per rogito Latrecchina in data 30 giugno 1980, rep. 2546, reg. soc. 1705, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Sveglia - Società coop.va a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Anni in data 26 maggio 1972, rep. 3912, reg. soc. 5559, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «S'Arrulloni» a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Lonis in data 14 febbraio 1969, rep. 10917, reg. soc. 4723, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «La Conchiglia a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Falchi data 22 giugno 1971, rep. 20305, reg. soc. 5238, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.O.Ge.S. - Cooperativa operatori geriatrici Sardegna - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 26 febbraio 1982, rep. 22292, reg. soc. 10661, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Silvana - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 13 aprile 1970, rep. 5674, reg. soc. 5000, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Azalea a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 16 febbraio 1975, rep. 67173, reg. soc. 7021, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Dipendenti università a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Onano in data 8 aprile 1971, rep. 98965, reg. soc. 5261, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «S. Nicola a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Lupi in data 15 maggio 1975, rep. 484, reg. soc. 7207, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Edilizia dipendenti aziende industriali a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Attioli in data 3 aprile 1967, rep. 255416, reg. soc. 4308, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Iride a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Sirolli Mendaro in data 22 luglio 1968, rep. 32040, reg. soc. 4575, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «La Campanella a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 8 settembre 1975, rep. 232388, reg. soc. 7211, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Naky a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 18 dicembre 1973, rep. 28757, reg. soc. 6386, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Vis» a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 11 aprile 1975, rep. 31845, reg. soc. 7075, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Nuraghe Secondo» a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 19 novembre 1969, rep. 59161, reg. soc. 4880, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Soleado a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 3 giugno 1975, rep. 232132, reg. soc. 7146, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ombre elettriche a. r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Anni in data 9 febbraio 1982, rep. 20392, reg. soc. 10735, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Nostra Dimora a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cherchi in data 9 dicembre 1970, rep. 32113, reg. soc. 5145, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «La Gondola a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cherchi in data 11 dicembre 1970, rep. 32119, reg. soc. 5144, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Consorzio produttori pomodoro, ortofrutticoli e leguminose a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 14 marzo 1962, rep. 28953, reg. soc. 3205, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mega Byte a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 18 marzo 1985, rep. 129220, reg. soc. 14181, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Aurora a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 31 gennaio 1955, rep. 248, reg. soc. 2208, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Silvia a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Onano in data 8 marzo 1971, rep. 96845, reg. soc. 5261, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Tamai a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Lonis in data 3 marzo 1970, rep. 11542, reg. soc. 4984, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Benedetto XV a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Clarkson in data 18 dicembre 1971, rep. 1784, reg. soc. 5427, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Aristea - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 31 marzo 1972, rep. 193090, reg. soc. 5514, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Elios - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 5 dicembre 1985, rep. 244682, reg. soc. 15235, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eta Beta - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito De Riso in data 17 febbraio 1983, rep. 8088, reg. soc. 11461, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «G 4 - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 14 marzo 1972, rep. 192256, reg. soc. 5508, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Mare - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 12 giugno 1972, rep. 197401, reg. soc. 5582, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Invalidi e mutilati per servizio - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 13 giugno 1964, rep. 14589, reg. soc. 3702, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «l'Anfora - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Onano in data 15 giugno 1971, rep. 103139, reg. soc. 5299, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Riva Verde - ASST - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 8 gennaio 1971, rep. 162240, reg. soc. 5294, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Prore Armate - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 1° marzo 1965, rep. 50136, reg. soc. 3909, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Artigiana Sardinia - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Floris in data 7 luglio 1982, rep. 35613, reg. soc. 11109, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di trasporto «Nord-Sud - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Falchi in data 25 febbraio 1970, rep. 18720, reg. soc. 4940, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Casa e territorio 5» - Società coop. a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Cherchi in data 15 dicembre 1980, rep. 44819, reg. soc. 9821, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Narnaka - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 22 novembre 1973, rep. 28545, reg. soc. 6308, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Atlas - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Onano in data 11 marzo 1969, rep. 54590, reg. soc. 4732, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Santa Teresa I Pirri» - Società coop. a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Cherchi in data 28 luglio 1975, rep. 38562, reg. soc. 7216, tribunale di Cagliari;

società cooperativa pesca «Produttori ittici associati - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 26 aprile 1977, rep. 236706, reg. soc. 7937, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Help - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 11 aprile 1975, rep. 31846, reg. soc. 7078, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ge.Da.Co. informatica - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 6 giugno 1985, rep. 271758, reg. soc. 14575, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Marida - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Clarkson in data 21 gennaio 1974, rep. 5529, reg. soc. 6405, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Lacheros - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 10 luglio 1975, rep. 67482, reg. soc. 7208, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Picuccia - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Falchi in data 11 novembre 1968, rep. 16709, reg. soc. 4641, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa pronto credito - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cherchi in data 7 gennaio 1982, rep. 2577, reg. soc. 10749, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di consumo «Fra Postelegrafonici - Società coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito De Magistris in data 6 febbraio 1945, rep. 4106, reg. soc. 1393, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa La Fenice - Società coop. a r.l.», con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 31 ottobre 1977, rep. 190960, reg. soc. 4201, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia «Grazia - Società coop. edilizia a r.l.», con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 1° marzo 1978, rep. 191865, reg. soc. 4306, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia «Piramidi - Società coop. edilizia a r.l.», con sede in Abetone (Pistoia), costituita per rogito Caponnetto in data 15 settembre 1979, rep. 199329, reg. soc. 4875, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia «Il Colle Lunato» a r.l., con sede in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Stromillo in data 21 aprile 1980, rep. 2096, reg. soc. 5197, tribunale di Pistoia;

società cooperativa di consumo «Cooptourist Valdinievole - Società coop. a r.l. per il turismo sociale», con sede in Uzzano (Pistoia), costituita per rogito Ersoch in data 18 ottobre 1985, rep. 23288, reg. soc. 9357, tribunale di Pistoia;

società cooperativa mista «Cooperativa culturale nuovo incontro - Società coop. a r.l.», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 3 luglio 1978, rep. 44955, reg. soc. 2775, tribunale di Grosseto;

società cooperativa di consumo «Cooperativa viareggina fra commercianti - Società coop. a r.l.», con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Garzia in data 29 gennaio 1975, rep. 35970, reg. soc. 5893, tribunale di Lucca;

società cooperativa di produzione e lavoro «Bacolaio marmi - Società coop. a r.l.», con sede in Minucciano (Lucca), costituita per rogito Petteruti in data 13 luglio 1983, rep. 2302, reg. soc. 11229, tribunale di Lucca;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro incontri scuola e società - Società coop. a r.l.», con sede in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito La Rosa in data 13 aprile 1983, rep. 4191, reg. soc. 3952, tribunale di Massa;

società cooperativa mista «Cooperativa albergatori, Marina di Massa cooperativa operatori turistici a r.l.», con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Gio Batta Ricci in data 17 novembre 1983, rep. 291588/19257, reg. soc. 4150, tribunale di Massa;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a capitale illimitato a r.l. - C.E.I. - Cooperativa edilizia immobiliare», con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Gio Batta Ricci in data 15 dicembre 1978, rep. 264238/16525, reg. soc. 2912, tribunale di Massa;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S.r.l. Exiria», con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 14 luglio 1971, rep. 7499, reg. soc. 1994, tribunale di Massa;

società cooperativa mista «Centro culturale - turistico - sportivo Lunigiana» a r.l., con sede in Casola in Lunigiana (Massa Carrara), costituita per rogito Zannoni in data 8 luglio 1978, rep. 35613, reg. soc. 3706, tribunale di La Spezia;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Casa dell'Abaco - Società coop. a r.l. tra giovani handicappati», con sede in Chiusi (Siena), costituita per rogito Cinelli in data 4 febbraio 1984, rep. 6179, reg. soc. 1707, tribunale di Montepulciano;

società cooperativa edilizia «La Casa - Società coop. edilizia a r.l.», con sede in Piancastagnaio (Siena), costituita per rogito Serravezza in data 3 aprile 1981, rep. 1735, reg. soc. 1390, tribunale di Montepulciano.

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 gennaio 1990 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Coop.P.S.A. - Cooperativa provinciale servizi agricoli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 30 luglio 1974, rep. 21561/3858, reg. soc. 2565, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «Coopac - Cooperativa allevamenti e commercio carni» a r.l., con sede in Amandola (Ascoli Piceno), costituita per rogito Acquaticci in data 3 gennaio 1977, rep. 421/451, reg. soc. 2827, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «Cantina cooperativa produttori del Rosso piceno superiore - C.O.C.S.» a r.l., con sede in Castorano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Amadio in data 2 febbraio 1981, rep. 6700/8247, reg. soc. 3842, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «Cantina sociale dei Colli cupreusi» a r.l., con sede in Cupramarittima (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 30 dicembre 1974, rep. 13102/6220, reg. soc. 920, tribunale di Fermo;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Ferola S.C.A.F.» a r.l., con sede in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Bracciolani in data 15 febbraio 1969, rep. 19443/7722, reg. soc. 2083, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «Il Picchio a r.l.», con sede in Monterubbiano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 7 marzo 1972, rep. 10015/4726, reg. soc. 658, tribunale di Fermo;

società cooperativa agricola «Agrozootecnica - Vetreto» a r.l., con sede in Roccafluvione (Ascoli Piceno), costituita per rogito Bracciolani in data 10 agosto 1979, rep. 45633/14936, reg. soc. 3319, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola suinicola del Piceno» a r.l., con sede in S. Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Guidi in data 16 marzo 1978, rep. 26608/4740, reg. soc. 1569, tribunale di Fermo;

società cooperativa agricola «Avicola spinetolese» a r.l., con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno), costituita per rogito Amadio in data 5 novembre 1977, rep. 24532/3175, reg. soc. 2195, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «S. Barbara a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Macciotta in data 27 febbraio 1963, rep. 60675, reg. soc. 3390, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Sarrabus agricola» a r.l., con sede in Muravera (Cagliari), costituita per rogito Sanluri in data 21 agosto 1964, rep. 666, reg. soc. 3748, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «San Sperate 85 a r.l.», con sede in San Sperate (Cagliari), costituita per rogito Pasolini in data 15 giugno 1985, rep. 56506, reg. soc. 14332, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Santa Maria De Magoru a r.l.», con sede in Silius (Cagliari), costituita per rogito Cherchi in data 18 settembre 1980, rep. 883, reg. soc. 9504, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Tuttavista» a r.l., con sede in Galtellì (Nuoro), costituita per rogito Mazza in data 23 maggio 1984, rep. 2, reg. soc. 1448, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Unione pastori San Nicolò a r.l.», con sede in Orruèri (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 17 settembre 1962, rep. 30236, reg. soc. 947, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Centro ingrasso vitelli Alta Baronia» a r.l., con sede in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito Becchetti in data 5 maggio 1984, rep. 1872, reg. soc. 1462, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Agro pastorale Silighìu a r.l.», con sede in Ardara (Sassari), costituita per rogito Conti in data 27 aprile 1977, rep. 1340, reg. soc. 2781, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «Libertà e giustizia a r.l.», con sede in Padria (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 18 dicembre 1970, rep. 38039, reg. soc. 2009, tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola «C.A.Gi. - Cooperativa agricola giovanile - Società coop. a r.l.», con sede in Perfugas (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 30 aprile 1985, rep. 19121, reg. soc. 4804, tribunale di Tempio.

90A1005

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 i poteri conferiti al dott. Marcello Anedda, commissario governativo della società cooperativa «Silp Ca 12», con sede in Cagliari, sono stati prorogati fino al 21 giugno 1990.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 il dott. Giovanni Coletti Moglia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Il Palazzetto a r.l.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 giugno 1989 in sostituzione del dott. Lorenzo Ferreri.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 l'avv. Alessandro Pintus è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Magic '73 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 marzo 1988 in sostituzione del rag. Luciano Romoli.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 il dott. Francesco Dallera e stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa per la casa ai lavoratori» soc. coop.va a r.l., con sede in Vercelli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 14 giugno 1989 in sostituzione del dott. Pierangelo Danna.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1990 l'avv. Claudio Sadurny è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa allevatori lombardi - Soc. coop.va agricola a r.l.», con sede in Gambara (Brescia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 luglio 1988 in sostituzione del dott. Angelo Coen.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1990 il rag. Franco Trotta è stato nominato commissario governativo della soc. coop.va «Sol Levante», con sede in Tradate, in sostituzione del dott.. Giuseppe Guenzani, che non ha accettato l'incarico.

90A1020

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Mido 90» che avrà luogo a Milano dall'11 maggio 1990 al 14 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Verde Incontro - Il giardino dei giardini» che avrà luogo a Milano dal 21 aprile 1990 al 29 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Grande fiera d'aprile (67ª Campionaria internazionale)» che avrà luogo a Milano dal 21 aprile 1990 al 29 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Milanofil - Mostra Filatelica» che avrà luogo a Milano dal 23 marzo 1990 al 25 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Vicenzaoro (Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria) 1990» che avrà luogo a Vicenza dal 2 giugno 1990 al 7 giugno 1990.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Dimostrazioni di macchine e attrezzature per la lavorazione del terreno - 9ª Mostra itinerante» che avrà luogo a Padova il 12 luglio 1990.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nelle «MAU - Mostre avicunicole e della selvaggina - Attrezzature e prodotti relativi» che avrà luogo a Padova dal 7 dicembre 1990 al 9 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Auto d'epoca» che avrà luogo a Padova dal 17 novembre 1990 al 18 novembre 1990.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Tuttinfiera - 7ª Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero» che avrà luogo a Padova dal 1° novembre 1990 al 4 novembre 1990.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Salone dell'orologeria 1990» che avrà luogo a Vicenza dal 15 settembre 1990 al 19 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Flormart - 31° Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito - Flortecnica - Salone delle attrezzature, prodotti e articoli accessori per il florovivaismo» che avrà luogo a Padova dal 14 settembre 1990 al 16 settembre 1990.

90A0977

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1990, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento delle trentuno serie vigenti del prestito per l'edilizia scolastica 10% - 1977/1992, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 e decreto ministeriale 30 giugno 1977.

Il giorno 26 marzo 1990, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla tredicesima estrazione di dieci serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1990.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1021

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Cavalese

Con deliberazione n. 17764 del 29 dicembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella edificiale 1743 in partita tavolare 1229 in comune catastale di Cavalese dal demanio al patrimonio provinciale.

90A1007

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente: «Determinazione dei valori delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto, alloggio e della mensa, ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle regioni Marche, Liguria, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17 novembre 1989).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente alla regione Puglia al rigo sesto, dopo la parola «ministeriali», la data «*10* marzo 1986», deve intendersi sostituita con «*20* marzo 1986»; dopo la data 17 ottobre 1986, la data «*26* marzo 1986», deve intendersi sostituita con «*24* marzo 1986»; al 16° rigo, dopo la parola «ministeriale», la data «*26* marzo 1986», deve intendersi sostituita con «*24* marzo 1986».

89A1040

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30.32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**296.000**
- semestrale	L.	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**52.000**
- semestrale	L.	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**166.000**
- semestrale	L.	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**52.000**
- semestrale	L.	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**166.000**
- semestrale	L.	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**556.000**
- semestrale	L.	**300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. **6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**255.000**
Abbonamento semestrale	L.	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000